

Avv. Giuseppe Parisi
Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8120120
pec: avvparisi@pec.it - cotroneog@pec.it

Riscossi € 3,87 per assegni da depositarsi
Applicati in marche

originale d'Ufficio
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Antonino Leggio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
N. 6/10/2021
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Antonino Leggio

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Ricorso

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, I COMMA, L. 3/12
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

PREMESSA

La Sig.ra [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], CF: [REDACTED], trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27.01.2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 del 18.01.2012 e non ricorrendo cause ostative, in data 29.02.2020 depositava, con l'assistenza dei sottoscritti avv.ti Giuseppe Parisi PRSGPP65S09H224C e Giuseppe Cotroneo TRGPP76R01H224G, entrambi del Foro di Reggio Calabria, istanza all'On.le Tribunale di Reggio Calabria (**allegato 1**) affinché, ai sensi dell'art. 15 comma 9 della Legge 3/2012 e succ. mod. ed integr., fosse indicato un Organismo di Composizione della Crisi per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Gestore della Crisi da sovra-indebitamento ai sensi della su citata legge; con provvedimento del 17.03.2020 (**allegato 2**), l'Ill.mo Sig. Presidente della I^a Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria accoglieva l'istanza predetta e designava l'Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili di Reggio Calabria, per la nomina di un professionista ai sensi e per gli effetti di cui all'art.15 comma 9 Legge 3/2012.

La Sig.ra [REDACTED] ha inteso conferire formale mandato agli avv.ti Giuseppe Parisi PRSGPP65S09H224C e Giuseppe Cotroneo TRGPP76R01H224g del Foro di Reggio Calabria, affinché i suddetti legali – anche nella qualità di “advisors” - redigessero la presente proposta ed affinché la rappresentassero e difendessero, congiuntamente e disgiuntamente, nella presente procedura, come da mandato in calce al presente atto, eleggendo domicilio presso lo Studio dei predetti professionisti sito in Reggio Calabria alla via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria – ed I quali procuratori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 comma 2°, di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente numero

Avv. Giuseppe Parisi
Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: avvparisi@pec.it - cotroneog@pec.it

di fax: 0965.29413 o indirizzo di posta elettronica certificata: avvparisi@pec.it e cotroneog@pec.it;

Successivamente alla presentazione dell'istanza, il Referente dell'Organismo di Composizione costituito presso l'ODCEC di Reggio Calabria individuava il dr. Fabio Triglia quale professionista che ricoprisse il ruolo di Gestore della Crisi nel procedimento n. 631/2020 RG, ex art 15-comma 9- legge 27 gennaio 2012 n. 3, per valutare l'ammissibilità della procedura da sovraindebitamento.

Il predetto nominato professionista procedeva alla comunicazione della nomina e rendeva noto il preventivo delle spese che veniva accettato dall'odierna istante.

Pertanto la sig.ra [REDACTED], per mezzo dei propri procuratori, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art 7, I comma, L. 3/2012, predispone la presente proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che viene verificata ed asseverata dal nominato Gestore della Crisi.

Di seguito, è illustrato il Piano elaborato con il supporto e la consulenza del nominato Gestore della Crisi e del sottoscritto procuratore;

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i requisiti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè il ricorrente:

- si trova in uno stato da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della citata legge, ossia il ricorrente si trova *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite;
- le obbligazioni in parola sono state assunte esclusivamente per scopi estranei ad un'attività imprenditoriale e professionale, come si argomenterà e comproverà nel prosieguo;

- non è soggetto alle procedure di fallimento e/o concorsuali, così come disciplinate e previste dalle vigenti disposizioni legislative e normative del I R. D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- non ha mai aderito, nè utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- la situazione personale e patrimoniale dell'odierno istante ha determinato un grave e consistente squilibrio nell'adempimento delle singole e particolari obbligazioni pecuniarie assunte, tali da comportare una inderogabile ed improrogabile difficoltà nell'adempimento delle stesse.
- ha fornito all'OCC, in persona del Dott. Fabio Triglia, tutta la documentazione idonea a consentire una compiuta ricostruzione della propria situazione economico-patrimoniale.

CAUSE DI INDEBITAMENTO

1. Sulle vicende che hanno determinato il sovraindebitamento

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dalla sig.ra [REDACTED] nel corso degli anni che la hanno condotto allo stato di crisi in oggetto.

Al fine di poter offrire al Giudicante una ricostruzione fedele delle vicende che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento di cui si tratterà meglio nel prosieguo, è necessario premettere che la giovane sig.ra [REDACTED] sin da quando ne ha avuto la possibilità, si è sempre prodigata nell'offrire il proprio contributo materiale e spirituale alla famiglia, impegnandosi con abnegazione ad ogni utile attività lavorativa e consacrando al lavoro gli anni della sua giovinezza, così da fornire il proprio apporto ad una famiglia tormentata dalle vicissitudini che hanno coinvolto i genitori, vedendo come principale causa dell'esposizione debitoria oggi in esame, proprio il papà sig. [REDACTED] [REDACTED]

Ed infatti, così come si evince dalla documentazione che si allega al presente ricorso, proprio al fine di soddisfare la primaria esigenza abitativa della sua famiglia, composta dalla madre sig.ra [REDACTED] [REDACTED] e dal più giovane fratello [REDACTED] (si veda stato di

famiglia, **allegato n. 3**), la ricorrente è stata indotta nel 2014 a contrarre il mutuo ipotecario con il quale ha acquistato l'immobile in Reggio Calabria al viale Aldo Moro n. 52/C, utilizzato per alcuni anni come abitazione familiare (**allegato 4**).

Tale scelta è stata determinata dal fatto che la precedente dimora familiare, assegnata dal Tribunale di Reggio Calabria alla madre della ricorrente a seguito di procedimento di separazione giudiziale, è stata oggetto di espropriazione immobiliare in danno del sig. ■■■■■ proprietario del bene in questione, a causa dei debiti che quest'ultimo aveva contratto con diversi istituti di credito (**allegato 5**).

Spinta dalla necessità di acquistare un immobile che potesse fungere da abitazione familiare e potesse altresì rappresentare un sicuro investimento immobiliare per sé stessa e per l'intera famiglia, la ■■■■■ si determinava – nell'anno 2014 – ad acquistare l'appartamento suddetto, facendo affidamento nella propria sicura capacità di reddito ma soprattutto nella tenuta economica della madre, libera professionista titolare di uno studio commerciale presso il quale la ■■■■■ collaborava e dalla quale dipendevano - per la maggior parte – i suoi proventi economici. Tuttavia, l'assenza di una solida figura paterna e gli sconvolgimenti dettati dalle tribolate vicissitudini familiari che si sono dipanate in ambito giudiziario per parecchi anni hanno minato la serenità familiare, provocando giocoforza la progressiva compromissione dell'attività libero-professionale della dr.ssa ■■■■■ e, conseguentemente, la correlata perdita di capacità economica della ricorrente la quale, dopo aver onorato per alcuni anni le obbligazioni di pagamento scaturenti dal contratto di mutuo, si è trovata nell'impossibilità di adempiere regolarmente e nella necessità di ricercare una diversa collocazione lavorativa anche fuori dai confini regionali.

Come si avrà modo di esplicitare meglio nel corpo del presente ricorso, la sig.ra ■■■■■ si ritrova in breve tempo con un appartamento di proprietà, un mutuo ipotecario per un importo di 110.000 euro, oltre interessi, e la perdita incolpevole della propria capacità reddituale; nonostante i tenaci tentativi di ricerca di nuova attività lavorativa, purtroppo alla

Avv. Giuseppe Parisi
Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: avvparisi@pec.it - cotroneog@pec.it

stessa non rimane altro che sospendere i pagamenti relativi al piano di ammortamento del mutuo, in attesa di consolidare nuovamente la propria posizione lavorativa. Tuttavia, *medio tempore*, i creditori hanno inteso perseguire la strada del recupero coatto delle somme, incardinando legittimamente una procedura esecutiva immobiliare in danno dell'odierna ricorrente, attualmente pendente dinanzi l'On.le Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Esecuzioni Immobiliari, identificata con il numero di RG [REDACTED] (**allegato 6**). Nonostante le varie richieste della debitrice tese a concordare un piano di rientro che potesse consentirle di adempiere spontaneamente, spalmando gli importi dovuti in un orizzonte temporale adeguato (si vedano proposte transattive allegate – **allegati n. 7, 8 e 9**), ancora oggi l'Istituto di credito e gli altri creditori intervenuti (questi ultimi per somme notevolmente inferiori a quelle attinenti al mutuo ipotecario – **allegato 10**) non hanno inteso concedere alla debitrice alcuna possibilità, costringendo la stessa a percorrere la strada della composizione della crisi da sovraindebitamento. Tutto ciò, nonostante la ricorrente possa vantare oggi una posizione lavorativa stabile che le consentirebbe di contemperare adeguatamente le primarie esigenze di vita (vitto, alloggio, cure mediche) con le ragioni creditorie (**allegato 11**).

Ripercorrendo quindi la consecuzione temporale degli eventi che hanno segnato la storia economico-finanziaria della famiglia a cui appartiene la [REDACTED] l'odierno Giudicante non potrà che convenire circa l'assoluta ed ostentata spregiudicatezza che ha connotato l'azione dell'istituto di credito che, pur consapevole della volontà della debitrice di ritornare *in bonis* e di far fronte ai propri obblighi contrattuali facendo ricorso alla propria capacità lavorativa, non ha desistito dall'azione esecutiva, pur consapevole del rischio di vedere ridimensionato il proprio credito a causa della mancata vendita dei beni immobili oggetto di espropriazione immobiliare.

La tenace volontà della [REDACTED] nel voler assicurare l'adempimento delle obbligazioni assunte sarà certamente valorizzata dall'attento Giudicante che troverà conferma di quanto appena detto nella successione dei rapporti di lavoro che hanno interessato la storia lavorativa della giovane ricorrente, conclamando l'impegno della stessa nel voler reperire

Avv. Giuseppe Parisi
Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: avvparisi@pec.it - cotroneog@pec.it

le risorse economiche per far fronte alle obbligazioni assunte. Ma l'impegno della ricorrente, tuttavia, si scontra con le iniziative intraprese da qualche creditore (l'avv. Quero iscrive pignoramento immobiliare per il recupero di € 2.673,40 – si veda atto di precetto **allegato 12**) che provocano l'inizio dell'instabilità finanziaria della ricorrente.

Come sopra anticipato, appare opportuno sottolineare la successione temporale dei rapporti di lavoro instaurati nell'arco di un quadriennio dalla █████ (allegato 13), per avere una dimostrazione documentale della volontà di quest'ultima di reperire risorse economiche da destinare anche al ripianamento dei debiti, per come poc'anzi dedotto.

Ed infatti, già dall'anno 2015 la ricorrente inizia a dare fondo alle proprie capacità intraprendendo l'attività broker/collaboratore nell'ambito della intermediazione creditizia (allegati 14 e 15), iniziando così a percepire le provvigioni per gli affari conclusi (allegato 16), importante sussidio alla primaria fonte di reddito rappresentata dalla collaborazione presso lo studio professionale della madre. Tuttavia l'evoluzione della situazione familiare non consente alla ricorrente di consolidare la sua capacità reddituale, provocando così l'inizio del sovraindebitamento, poi conclamato al momento delle prime iniziative esecutive dei creditori.

Le cause dell'indebitamento, quindi, risiedono nella perdita incolpevole della capacità reddituale dell'odierna istante, dovuta a sconvolgimenti in ambito lavorativo e familiare, e nella successiva difficoltà nel dover fare i conti con una procedura esecutiva immobiliare intrapresa, seppur legittimamente dalla compagine creditoria, in spregio alle più elementari regole economiche di ragionevolezza e redditività dell'azione di recupero coatto, considerato come la █████ avesse acquisito nel tempo risorse economiche tali da garantire continuità e affidabilità nel rimborso delle somme ricevute con il contratto di mutuo.

Dalle informazioni poc'anzi riportate si evince senza tema di smentita la consapevolezza della █████ nell'assumere volontariamente le obbligazioni di cui si dirà in seguito, al sol fine di soddisfare le proprie ineludibili esigenze personali e familiari (abitative, sanitarie, cura della propria persona e dei prossimi congiunti); in tal senso, infatti, non si può che

concordare in ordine al carattere di necessità dell'accesso al credito reso oggettivamente indispensabile per il soddisfacimento dei primari bisogni della vita.

2. Sulla genesi del sovraindebitamento e sulla condotta della ricorrente

Dall'esposizione delle vicende occorse – tutta corredata di prove documentali – si evincono chiaramente una totale buona fede della █████ ed, anzi – ancor di più – mutuando anche solo a livello concettuale l'istituto penalistico – lo “stato di necessità” della ricorrente la quale, facendo affidamento alle capacità economiche dell'epoca, si è trovata nella condizione di dover contrarre obbligazioni per esservi stata costretta dalla necessità di assicurare una soluzione abitativa per sé e per i suoi prossimi congiunti, per come già esposto.

Circa il giudizio di diligenza, facendo un opportuno riferimento anche al nuovo “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, la più autorevole dottrina ha rilevato che il legislatore *“ha voluto espressamente aggettivare la nozione di colpa con la relativa gravità, a significare che solo nei casi più gravi ed evidenti la negligenza andrà sanzionata con l'impossibilità di accesso alla procedura”* - Della Rocca – Grieco- Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza – Primo commento, ed. Cedam 2019.

Il giudizio va quindi basato su un livello di capacità di previsione molto bassa tenuto conto che si tratta di un consumatore, pertanto un soggetto non preparato tecnicamente, almeno in generale. Emerge, allora, anche a titolo esemplificativo, che non potrà essere considerato immeritevole di accedere alla procedura, il soggetto – consumatore che subisce aggravii di costi di mantenimento della famiglia. Peraltro, tutti gli esempi offerti dalla giurisprudenza sotto l'imperio della legge 3/2012 dimostrano un orientamento nel senso di limitare l'accesso alla procedura solo in presenza di comportamenti gravemente colposi (si veda: Trib. Verona 5 maggio 2015 in www.ilcaso.it).

Da ciò discende l'evidente constatazione circa l'assoluta involontarietà dell'attuale situazione di insolvenza e sovraindebitamento che oggi affligge la ricorrente, soggetto che ha solamente inteso soddisfare le preminenti esigenze personali e familiari ed il cui agire è evidentemente scevro di colpa, intesa come comportamento irragionevole di mancata

Avv. Giuseppe Parisi
Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: avvparisi@pec.it - cotroneog@pec.it

previsione di impossibilità di adempiere, avendo come riferimento il proprio reddito ed il proprio patrimonio. Nel caso di specie, senza trascendere in frettolosi giudizi morali, il giudizio che l'adito Tribunale formulerà circa la meritevolezza del ricorrente nell'accesso alla presente procedura, non potrà che convergere con quello espresso da questa difesa, basato sul livello di capacità previsionale molto bassa del ricorrente/consumatore, non certo ancorato alla nozione di diligenza professionale (sullo schema dell'art. 1176 c.c.), tenuto conto della natura di semplice consumatore della sig.ra [REDACTED]

Da quanto esposto l'odierno Giudicante avrà modo di constatare come **l'istante non si sia mai sottratta, per quanto possibile, al pagamento dei propri debiti, avendo altresì contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le proprie originarie capacità reddituali e, quindi, nella prospettiva di adempierle;** non dimentichiamo, a tal proposito, la successione nei contratti di lavoro che hanno interessato la ricorrente, che vedono quindi la stessa fermamente impegnata a reperire risorse economiche per soddisfare le esigenze personali e quelle del ceto creditorio. Dall'iniziale stabilità economica e lavorativa offerta dalla collocazione privilegiata presso lo studio professionale della madre, la [REDACTED] si è vista costretta a ripiegare verso altre tipologie contrattuali, instaurando un contratto libero-professionale con l'Alleanza Assicurazioni (per il periodo che va da marzo 2015 a marzo 2016 – allegato 17) con la posizione contrattuale di libero produttore; nel 2016, poi, ha lavorato alle dipendenze del market alimentari di Vercelloni Silvia come addetta alle vendite con contratto a tempo determinato, quindi dal febbraio 2017 al mese di agosto 2017, ha lavorato con contratto a termine alle dipendenze della "Adalberto Consonni & C" come addetta alle vendite, quindi per i restanti mesi del 2017 come addetta alle vendite del noto marchio commerciale "Poltrone Sofà" spa; in ultimo, dal 3 dicembre a tutt'oggi, un contratto a tempo indeterminato lega la ricorrente con la società Iperal spa con qualifica di addetta alle vendite. Tutta la sequela di contratti appena descritta connota quindi la volontà della ricorrente di poter reperire nuove risorse economiche al fine di rispettare le obbligazioni contrattuali assunte ed estinguere la morosità accumulata. La condizione di sovra-indebitamento, invero, non è dipesa dalla volontà della ricorrente che ha – invece –

tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)". Ebbene, nella fattispecie paiono difettare totalmente sia malafede che intento o condotta fraudolenti in capo alla sig.ra [REDACTED] il cui operato è stato dettato, semmai, da uno "stato di necessità".

SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie:

- ingiunzione di pagamento emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 784/2015 in favore dell'avv. Giulio Quero, in forza della quale il predetto creditore chirografario ha inteso sottoporre a pignoramento immobiliare i cespiti di proprietà [REDACTED] per la complessiva somma di € 2.777,40 (**allegato 18**);
- contratto di mutuo ipotecario (**allegato 4**) contratto stipulato Monte dei Paschi di Siena spa per € 110.000,00 oltre interessi, della durata di anni 30, che vede intervenuta la società Juliet spa, quale mandataria della Siena NPL 2018 Srl, società cessionaria del citato Istituto di credito, nella procedura esecutiva promossa dall'avv. Giuio Quero, identificata con il numero di RG [REDACTED] per l'importo di € 105.172,37 quale importo capitale a scadere dal 16.11.2016, € 8.207,13 quale importo per rate insolute al 16.11.2016, € 5,00 per spese (**allegato 19 - atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare**), che vede ad oggi un saldo debitorio pari ad € 146.976,08; oltre al contratto di conto corrente bancario, acceso sempre con MPS Monte dei Paschi spa, il cui credito è stato ceduto alla Siena NPL spa, che vede alla data odierna un'esposizione debitoria pari ad € 7.086,38;
- ingiunzione di pagamento emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, n. 306/2016, a favore del Condominio "Finti", per mancato pagamento di oneri condominiali, per € 2.536,87, in forza della quale il predetto creditore ha spiegato intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] di cui sopra (**allegato 20**);

- debiti con il Comune di Reggio Calabria per mancato pagamento IMU relativa agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, per complessivi € 7.402,00, come da report rilasciato dalla Hermes Servizi Metropolitanari srl (**allegato 21**);
- debiti con amministrazione finanziaria, per omesso pagamento imposta di registro per complessivi € 17.011,18, come da estratto di ruolo rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, allegato in atti (**allegati 22 e 23**);
- prestito personale - carta revolving n.10070169450591, acceso con Findomestic Banca spa per l'ammontare di € 4000,00, attualmente onorato sino al mese di settembre 2021, che vede alla data odierna un debito per € 1.012,94 (**allegato 36**).

I dati relativi all'esposizione debitoria oggetto di espropriazione immobiliare devono essere aggiornati alla luce degli importi versati dalla debitrice in occasione dell'istanza di conversione del pignoramento, formalizzata in data 16.01.2017 (**allegato 24**), contestualmente alla quale veniva versato 1/5 dell'importo originariamente a debito, in un momento antecedente all'intervento del creditore privilegiato "Monte dei Paschi di Siena" spa; istanza non andata a buon fine per omessa prosecuzione nel versamento delle somme dovute (**allegato 25**). L'importo predetto, versato contestualmente al deposito dell'istanza, è stato evidentemente distribuito ai creditori quale parziale soddisfacimento delle loro ragioni.

Ed ancora, l'ammontare dei debiti di cui si è fatta menzione deve essere rivisitato sulla base del versamento della somma di € 12.000,00 avvenuto in occasione dell'aggiudicazione provvisoria del compendio pignorato, avutasi all'esito del secondo tentativo di vendita dei beni, per l'importo di € 120.000,00 (**allegato 26**). Anche tale procedura di aggiudicazione non veniva portata a termine dal terzo aggiudicatario e, conseguentemente, le somme da questo versate venivano già accantonate distribuite in prededuzione.

I dati della situazione debitoria sono meglio riassunti nel seguente prospetto:

CREDITORI	IMPORTI	RESIDUI
-----------	---------	---------

MPS spa, oggi Siena NPL	€ 110.000,00	€ 146.976,08
MPS spa, oggi Siena NPL	€ 7.086,38	€ 7.086,38
Avv. Giulio Quero	€ 2.773,40	€ 2.777,40
Condominio Finti	€ 2.536,87	€ 2.536,87
Comune di Reggio Calabria	€ 7.402,00	€ 7.402,00
Agenzia Entrate Riscossione	€ 17.007,17	€ 17.011,18
Findomestic Banca spa	€ 4.000,00	€ 1.012,94
Totale esposizione debitoria	€ 150.805,35	€ 184.802,85

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal ricorrente è reale e dimostrata dai fatti:

α) composizione del nucleo familiare:

come si evince dal certificato dello stato di famiglia il nucleo familiare si compone, oltre che della ricorrente, della di lei madre e del fratello;

β) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, considerato come la stessa – attualmente – si trovi fuori città per motivi di lavoro e debba, conseguentemente, sostenere le spese di locazione dell'alloggio presso cui dimorare (**allegato 27**):

le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano ad € 750 mensili circa (per la precisione € 746,66 - si veda rendiconto spese – allegato in atti), e comprendono:

Spese mensili per beni di prima necessità: generi alimentari, vestiario, scarpe	€ 300,00
Spese per medicine di vario tipo e visite mediche specialistiche	€ 30,00
Acquedotto e rifiuti (annuale: € 500,00)	€ 41,66

Energia elettrica, gas, telefono (mensile)	€ 100,00
Gas metano per il riscaldamento	€
Spese telefoniche	€
Locazione per alloggio fuori sere (annuali: € 2.700,00)	€ 225,00
Tasse universitarie	€
Spese per il trasposto	€ 50,00
Assicurazioni varie (annuali: € 0,00)	€
Bolli veicolo (annuale: € 0,00)	€
Spesa meccanico (manutenzione annuale: € 0,00)	€
TOTALE SPESE ANNUE	€ 8.959,92
TOTALE USCITE MENSILI	€ 746,66

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale della famiglia allo stato attuale, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi e dalla busta paga della sig.ra Vitali è la seguente:

- assunta dalla data del 30.11.2018 presso la società Iperal srl, con busta paga di € \ 1400,00 (netti) circa mensili (**allegato 28**), come da modello CU 2021, allegato al presente atto (**allegato n. 29**). La predetta situazione economica, peraltro, risulta acclarata dalle certificazioni uniche rilasciate dal datore di lavoro e dalle dichiarazioni dei redditi (modelli 730) che si allegano al presente ricorso (**allegati 30 e 31**).

TABELLA REDDITI

CU 2020	730 2019	CU 2021
€ 19.657,75	€ 11.559,00	21186,83

Complessivamente, dunque, allo stato attuale per il sostentamento della famiglia, la sig.ra ██████ può contare mediamente su entrate nette mensili pari ad € 1400,00 circa.

- χ) Elenco di tutti i beni del debitore.

La ricorrente è proprietaria di:

- appartamento ubicato in Reggio Calabria, al viale Aldo Moro, posta al piano 4^a di un maggiore fabbricato a sei piani fuori terra, identificato al NCEU al foglio di mappa 118 particella 462 sub 13, su cui grava ipoteca volontaria iscritta in favore di Monte dei Paschi di Siena spa, oggi Siena NPL srl;
- unità immobiliare destinata a posta auto scoperto, sita in Reggio Calabria al Viale Aldo Moro, facente parte di un maggiore complesso immobiliare ed identificata al NCEU al foglio di mappa 118 particella 462 sub 21 cat. C/6.

Per ciò che concerne l'abitazione principale di proprietà della sig.ra [REDACTED] ubicata in Reggio Calabria al viale Aldo Moro, il valore di mercato è stato indicato in € 210.450,00 dalla perizia di stima redatta dal nominato CTU ing. Sergio Mangione nella procedura esecutiva n. [REDACTED] (**allegato 32**), mentre il valore del posto macchina scoperto è stato determinato in € 2.700 sempre nel predetto elaborato peritale. Tuttavia, al fine di individuare l'effettiva appetibilità commerciale dei beni suddetti, si dovrà far riferimento alla quotazione offerta in occasione dei tentativi di vendita svoltisi nell'ambito della procedura immobiliare suddetta, laddove l'offerta minima rispetto al prezzo di base d'asta del lotto unico, comprendente i due cespiti, è stato quantificato in complessivi **€ 120.000 (allegato 33)**, che sarà certamente rivisitato al ribasso qualora i tentativi di vendita dovessero ancora risultare infruttuosi.

La sig.ra [REDACTED] non è proprietaria di beni mobili registrati.

La sig.ra Vitali non dispone di altri beni mobili, né di mobili registrati o di crediti.

Attualmente la ricorrente sta utilizzando solo il c/c ad ella intestato, sul quale viene accreditato lo stipendio mensile. E' opportuno menzionare altri rapporti finanziari, intercorsi con i seguenti istituti bancari, che alla data odierna non vedono comunque sofferenze debitorie attribuibili alla ricorrente:

- 1) c/c n. 1000/947 acceso con Banca Intesa Sanpaolo spa, che vede alla data odierna un saldo debitorio pari ad € 5,90 (**allegato 37**);

2) c/c Fineco Bank spa n. 000002953692, che vede alla data odierna un saldo pari ad € 1,03 (**allegato 38 e 39**);

3) carta di credito My cards Fineco, mai attivata e mai utilizzata (**allegato 40**);

4) deposito titoli acceso nel lontano 2013 presso BPER Banca spa, attualmente privo di rapporti riferibili alla ricorrente, come da attestazione che si deposita (**allegato 41**).

Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni.

SULLA MERITEVOLEZZA

Com'è noto, nella fattispecie prevista dalla legge ed afferente il cosiddetto "piano del consumatore", la valutazione sulla meritevolezza del debitore-consumatore ad accedere al beneficio di cui si tratta, mancando il voto dei creditori, necessita di un approfondito esame da parte del Giudicante. Nel caso di specie, il ricorrente è stato costretto ad utilizzare l'accesso al credito al solo fine di poter soddisfare le primarie esigenze abitative, facendo affidamento sulla capacità economica di cui disponeva all'atto dell'operazione immobiliare di cui abbiamo parlato.

L'accesso al credito ottenuto dalla ricorrente è stato richiesto per il soddisfacimento delle primarie esigenze di cui sopra, **facendo affidamento alla propria sicura capacità reddituale** (posizione lavorativa privilegiata in seno allo studio professionale della madre, dr.ssa ██████████ ██████████ **escludendo categoricamente che lo stesso consumatore avesse potuto assumere le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere** ovvero che avesse colposamente determinato il sovra-indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nonostante ciò, a causa di un evento non voluto (le tribolate vicende familiari che hanno interessato l'intero nucleo di cui fa parte la ricorrente, con conseguenti ripercussioni sulla redditività dell'attività professionale della madre) la ██████████ si è trovata nell'incolpevole impossibilità di far fronte alle ragioni creditorie, nonostante gli sforzi dalla stessa compiuti per rintracciare nuove soluzioni occupazionali e recuperare così i rapporti con il ceto creditorio per estinguere la morosità accumulata.

Avv. Giuseppe Parisi
Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: avvparisi@pec.it - cotroneog@pec.it

In tal senso, la più recente giurisprudenza di merito si esprime confermando che deve essere considerato suscettibile di omologazione, il piano avanzato da un consumatore che abbia ad oggetto una situazione debitoria *“generata per effetto di un naturale ed assai comune processo di sostentamento del nucleo familiare, nel corso di periodi in cui sussistevano – in larga misura – le condizioni economiche e finanziarie per far fronte agli impegni assunti”* Tribunale di Monza – 22 giugno 2017 in Rivista dei Dottori Commercialisti – 2017 fasc. 4 pag. 581 e ss. Ed ancora, secondo il Tribunale di Udine, 4 gennaio 2017 in Redazione Giuffrè 2017, *“il debitore può accedere al piano del consumatore ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli consente ragionevolmente e via via l'assunzione di debiti; il sovraindebitamento finale, che ciononostante si verifichi, deve essere conseguenza di eventi non prevedibili ex ante”*.

Come riportato dalla più recente giurisprudenza di merito (si veda Tribunale di Udine - 4 gennaio 2017 – Dott. L. Massarelli), la meritevolezza può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto – in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e quando il consumatore mostri sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa.

Da quanto dedotto in ricorso il Giudicante potrà ricavare gli elementi sufficienti e necessari per valutare la meritevolezza della ricorrente nell'accesso alla procedura, non perdendo di vista la concreta vicenda sottoposta al vaglio dell'omologa, ossia la iniziale situazione finanziaria della proponente, le ragioni sottese all'indebitamento, le eventuali specificità del contesto familiare, il grado di conoscenza dei meccanismi di funzionamento degli strumenti creditizi.

Ed è proprio in tale direzione che dovrà muoversi il giudizio che l'On.le Tribunale adito nel valutare le vicende economico-finanziarie della sig.ra █████ nel solco della più illuminata giurisprudenza (Tribunale Catanzaro del 28.02.2018) che evidenzia come *“i parametri da impiegare nel vaglio del c.d. requisito della meritevolezza, considerati in una più ampia ottica di sistema che tenga conto della ratio sottesa alle procedure di*

sovraindebitamento - volte a conferire una "seconda chance" al debitore non fallibile - possano essere individuati con un certo margine di elasticità".

Questa difesa non può che condividere l'orientamento più recente dei vari Tribunali italiani (Tribunale Rimini del 20.08.2018, Tribunale di Catanzaro del 28.02.2018, Tribunale di Termini Imerese del 28.04.2017) secondo cui *"Il sovraindebitamento colposo può escludersi quando ad una situazione finanziaria inizialmente adeguata (la percezione di due stipendi da lavoro dipendente a fonte della contrazione di debiti proporzionati alle entrate dei coniugi) segua un evento particolarmente incisivo per l'economia familiare (legato a bisogni certamente non voluttuari, qual è la necessità di effettuare spese mediche)...omissis....che, in una spirale di indebitamento crescente, porti la coppia a stipulare nuovi finanziamenti di durata maggiore e rata inferiore, nel tentativo di riacquisire margini di liquidità".*

Nella specie, dall'iniziale sostenibilità del debito conseguente alla stipula del mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa, si è passati - sulla spinta delle infauste vicende che hanno interessato il nucleo familiare della ricorrente e l'attività professionale della madre, principale mezzo di sostentamento per la ricorrente, all'epoca della stipula del mutuo - ad una situazione di insostenibilità e di sofferenza finanziaria che ha poi generato, a distanza di pochissimo tempo, l'azione esecutiva immobiliare promossa dal creditore procedente per il recupero coatto dell'importo di € 2.773,40...

Peraltro, nel caso di specie deve escludersi che la ricorrente, quando ha contratto i finanziamenti per cui è causa, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato con dolo o con colpa grave il sovraindebitamento anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle sue capacità patrimoniali e reddituali. **E' stato dimostrato infatti che la situazione di sovraindebitamento è derivata dagli attriti tra i genitori della ricorrente che sono divampati in un annoso contenzioso giudiziario, il cui effetto immediato è stato quello di compromettere l'attività libero-professionale della madre della ricorrente,**

Avv. Giuseppe Parisi
Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: avvparisi@pec.it - cotroneog@pec.it

da cui all'epoca dipendeva per intero la capacità reddituale della ricorrente la quale, dopo aver onorato per alcuni anni le obbligazionari di pagamento scaturenti dal contratto di mutuo, si è trovata nell'impossibilità di adempiere regolarmente e nella necessità di ricercare una diversa collocazione lavorativa anche fuori dai confini regionali.

Da ultimo si segnala che il Legislatore è intervenuto sulla materia, con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», semplificando l'accesso alla procedura de qua ed anticipando le novità applicative previste dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, sopra ampiamente riportate.

Il d.l. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, ha inserito al comma 2 dell'art. 7 della legge 3/2012 il punto d) – ter, intervenendo quindi sul concetto di meritevolezza attraverso la riformulazione dell'art. 7, dedicato ai requisiti per l'ammissione alle procedure di composizione della crisi.

Il nuovo comma 2, lett. d-ter, prevede infatti che il piano del consumatore non sarà ammissibile se il debitore *“ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*, così circoscrivendo le ipotesi di responsabilità del debitore ed eliminando il riferimento alla sola colpa *“semplice”*. L'organismo di composizione della crisi sarà dunque chiamato ad accertare unicamente l'assenza di *“colpa grave, mala fede o frode”*.

I recenti interventi legislativi hanno **ridimensionato e circoscritto alla sola colpa grave ed al dolo** le condizioni ostative all'omologazione del piano proposto dal debitore sovraindebitato, restando del tutto escluse – ai fini della valutazione sull'ammissibilità della proposta – le ipotesi di colpa lieve che evidentemente si configurano allorquando il consumatore si sia sovraindebitato oltre le proprie capacità patrimoniali per far fronte ad esigenze inaspettate e non pianificabili, come avvenuto nel caso di specie.

L'impostazione critica poc'anzi menzionata trova conforto anche nelle più recenti pronunce (Trib. Benevento del 26.01.2021), anche di questo Tribunale (cfr. Provvedimento di omologa del Tribunale di Reggio Calabria – Dr Stefano Cantone – del 19.05.2021), che hanno colto pienamente l'intento che ha spinto il Legislatore ad intervenire sulla materia, cioè quello di anticipare e rendere l'attuale impianto della legge 3/2012 maggiormente in linea con la disciplina racchiusa nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza, la cui entrata in vigore avrebbe dovuto già verificarsi nell'agosto 2020.

A questo proposito si veda decreto di omologa del Tribunale di Reggio Calabria del 19.05.2020 – Giudice Dr. Stefano Cantone – nel proc. n. 8/2020, nel quale si legge:

“Dalla lettura delle suindicate disposizioni emerge con tutta evidenza un rinnovato favor legislativo per l'accesso all'istituto del piano del consumatore. In altre parole, a seguito della novella legislativa, si assiste al passaggio dall'assenza di colpa necessaria, prima della riforma, per procedere alla omologazione, all'assenza di colpa grave, malafede o frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano. Tale innovazione ha comportato un restringimento del perimetro della responsabilità del debitore con un conseguente notevole ampliamento dell'ambito applicativo del piano”.

Come opportunamente evidenziato nella pronuncia suddetta, i recenti interventi legislativi hanno dato un nuovo assetto all'omologazione del piano, **esaltando, in chiave diversa, il requisito della meritevolezza e chiarendo che essa deve essere inquadrata nell'assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.**

In buona sostanza, l'intervento legislativo ha fortemente revisionato il sistema di valutazione dei requisiti di accesso al beneficio, incidendo così in maniera marcata proprio sul requisito della meritevolezza, **“eliminando la precisazione secondo cui, ai fini della omologa, il giudice deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie**

Avv. Giuseppe Parisi
Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: avvparisi@pec.it - cotroneog@pec.it

capacità reddituali, ed escludendo l'accesso, al piano del consumatore, esclusivamente a quel debitore che abbia "determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Si è così passati dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano, con un evidente restringimento della maglie di responsabilità da parte del debitore".

Nel caso di specie, l'attento Giudicante non potrà che constatare come l'accesso al credito da parte della █████ fosse, all'epoca della stipula del mutuo ipotecario, perfettamente giustificato e sostenuto dalla capacità reddituale della stessa, strettamente connessa all'attività professionale della madre, mentre la situazione di sovraindebitamento sia stata generata da eventi evidentemente non pianificabili e non dipendenti dalla volontà della stessa.

SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE

In merito alla solvibilità della Sig.ra █████ negli ultimi cinque anni, ci si riporta a quanto già esposto in ordine alla meritevolezza della stessa per l'accoglimento della presente proposta di piano del consumatore. Il proponente ha sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni, non ha mai subito protesti (**allegato 34 e allegato 35**) e – nel momento in cui ha stipulato i contratti di finanziamento – ha fatto affidamento nelle proprie risorse economiche per farvi fronte.

PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiati e chirografari), mediante il pagamento degli stessi in percentuale diversa. In particolare l'esposizione debitoria del ricorrente è caratterizzata da crediti di natura privilegiata e di natura chirografaria, peraltro tutti falciabili secondo gli ormai noti orientamenti giurisprudenziali ed in ossequio alla normativa dettata dalla legge 3/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Avv. Giuseppe Parisi
Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: avvparisi@pec.it - cotroneog@pec.it

L'art 7 l n. 3/2012, ripetendo la previsione di cui all'art. 160 co. 2 lf, prevede che *“La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*. Il legislatore impone, quindi, per la falcidiabilità la condizione sostanziale che la soddisfazione *“falcidiata”* non sia inferiore a quella riconoscibile ai privilegiati tramite la vendita dei relativi beni e la condizione *“formale”* di apposita indicazione dal dall'OCC del valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione falcidiata.

In proposito, in merito si è pronunciato anche il Tribunale di Salerno, 03 Giugno 2019. Pres., est. Jachia: *“Il Giudice deve verificare con attenzione la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi ed in particolare dell'esatta applicazione dei principi in tema di moratoria infrannuale per la soddisfazione dei crediti prelazionari e la ricorrenza dei presupposti per la falcidia dei creditori privilegiati. Va dichiarato inammissibile il piano del consumatore che prevede la falcidia del credito privilegiato in carenza di una espressa indicazione, nella relazione particolareggiata del professionista delegato, circa l'incapienza dell'attivo messo a disposizione del piano per il soddisfo integrale dei privilegiati”*. **Nel caso di specie, la falcidia dei creditori privilegiati e chirografari viene avanzata sulla scorta di precise valutazioni in ordine al valore del compendio immobiliare di proprietà █████ peraltro verificato e cristallizzato nell'ambito di una procedura esecutiva ancora oggi pendente, nonché sulla scorta della effettiva convenienza per i creditori privilegiati rispetto all'eventuale alternativa liquidatoria.** Non appare trascurabile che il bene immobile sia risultato invenduto a seguito del tentativo di vendita in occasione del quale il prezzo era stato fissato in € 160.000,00, fatti salvi ulteriori ribassi rispetto all'esito delle vendite.

PREDEDUZIONE				
Siena NPL srl	PRIVILEGIATO	€ 146.976,08	€ 124.929,66	85,00%
Amministrazione Finanziaria	PRIVILEGIATO	€ 17.011,18	€ 17.011,18	100,00%
Comune di RC	PRIVILEGIATO	€ 7.402,00	€ 6.291,70	85,00%
TOTALE PRIVILEGIATI	PRIVILEGIATO	€ 171.389,26	€ 148.232,54	85,00%
Avv. Quero	CHIROGRAFARIO	€ 2.773,40	€ 555,48	20,00%
Condominio Finti	CHIROGRAFARIO	€ 2.536,87	€ 507,37	20,00%
MPS oggi Siena NPL (conto corrente)	CHIROGRAFARIO	€ 7.086,38	€ 1.417,28	20,00%
Siena NPL srl	CHIROGRAFARIO	€ 22.046,32	€ 4.409,26	20,00%
Comune di RC	CHIROGRAFARIO	€ 1.110,30	€ 222,06	20,00%
Findomestic spa	CHIROGRAFARIO	€ 1.012,94	€ 202,58	20,00%
TOTALE CHIROGRAFARI	CHIROGRAFARIO	€ 36.566,21	€ 7.314,03	20,00%

La somma che si propone di pagare è € 169.311,63 così composta:

- a) € 9.690,06 spese in prededuzione;
- b) € 4.075,00 spese in prededuzione;
- c) € 148.232,54 crediti privilegiati;
- d) € 7.314,03 crediti chirografari.

La ricorrente, invoca nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.

PIANO RATEALE

Il debito da rateizzare è dunque pari ad € 169.311,63, di cui 13.500,00 verranno versati in un orizzonte temporale di anni 5 dalla Sig.ra [REDACTED] madre della ricorrente, a mezzo pagamento mensile di € 225,00, mentre la restante parte di € 155.811,63 verranno

Avv. Giuseppe Parisi
Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tél.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: avvparisi@pec.it - cotroneo@pec.it

versati dalla ricorrente in favore dei creditori in anni 20 (240 mesi per la precisione), **data la giovane età della ricorrente**, di una rata mensile costante nel tempo. Innanzitutto saranno pagati i creditori in prededuzione, poi i creditori privilegiati ed infine i creditori chirografari.

L'orizzonte temporale del presente piano è stato calibrato in ragione della necessità di coniugare la sostenibilità per il nucleo familiare della ricorrente con le esigenze di soddisfacimento dei creditori privilegiati e, secondariamente, dei chirografari. In tal senso, seguendo gli insegnamenti dettati dai giudici di legittimità in materia di concordato, deve ritenersi che il piano o la proposta debbano prevedere il soddisfacimento dei creditori *in un lasso di tempo ragionevole* (cfr. Cass., Sez. Un. 1521/2013).

Appare utile menzionare, a tal proposito, la sostenibilità e la idoneità alla omologazione della presente proposta, anche in ragione della previsione di pagamento in prededuzione dei crediti attinenti le spese di procedura in favore dell'OCC e dei sottoscritti procuratori costituiti; in tal senso, la giurisprudenza maggioritaria si è così espressa: *“Non osta all'omologazione, ex art. 12 bis della Legge 3/2012, di un piano del consumatore proposto ai sensi dell'art. 9 di detta legge, laddove la sua completezza, sostenibilità e fattibilità risultino attestate dall'Organismo di composizione della crisi e laddove lo stesso appaia al tribunale, per tutti gli altri aspetti richiesti dalla normativa sul sovraindebitamento, ed in particolare in ragione della soddisfazione dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 e dell'assenza di atti di frode ai creditori, del tutto meritevole di trovare accoglimento, la circostanza che esso preveda il pagamento in prededuzione dei compensi al professionista incaricato e agli avvocati costituiti, vista la natura pattizia della previsione nonché l'operato degli stessi, evidentemente strumentale al raggiungimento di quel risultato”* - Tribunale di Napoli, Sezione Volontaria Giurisdizione, 16 novembre 2017 – Giudice designato Nicola Graziano.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Avv. Giuseppe Parisi
Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: avvparisi@pec.it - cotroneog@pec.it

La proposta prevede, altresì, il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso del ricorrente.

Poiché le entrate mensili della ricorrente ammontano a € 1400,00 circa e la somma di cui il ricorrente necessita per soddisfare le esigenze familiari è di € 750,00 circa al mese, è ragionevole destinare la somma mensile di € 650 circa a soddisfare tutti i creditori, come sopra meglio. La somma complessiva che quindi la ricorrente garantirà per il soddisfacimento dei creditori ammonta circa ad € 156.000,00, oltre alle risorse che garantirà la madre della ricorrente per il pagamento dei creditori chirografari e della residua parte del credito privilegiato.

Alle risorse personali della ricorrente, insufficienti per garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie, si aggiungerà l'apporto economico della madre, dr.ssa ████████ Mariella, per complessivi **€ 13.500,00, condizionato all'omologazione del piano**. Siffatto ricorso alla cosiddetta **“finanza esterna”** consente alla presente proposta di piano del consumatore quei **requisiti di soddisfare i requisiti di legge per consentire una minima falcidia dei crediti privilegiati, in linea con il valore del patrimonio immobiliare della ricorrente, garantendo un soddisfacimento degli stessi in linea con le aspettative di recupero del credito consanguente ad espropriazione forzata e, quindi, una sicura convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.**

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel seguente modo:

la sig.ra ████████ ha domiciliato l'accredito dello stipendio sul conto corrente postale intestato alla stessa. La filiale riceverà autorizzazione alla disposizione di addebito sul medesimo conto entro il giorno 15 di ogni mese della somma mensile concordata nel presente piano che sarà distribuita secondo il piano di pagamento predisposto dal Gestore della Crisi – Dr. Triglia.

Il versamento potrà essere effettuato mediante disposizione di bonifico automatica preveda entro giorno 15 di ogni mese il trasferimento dei fondi in favore dei creditori, fino all'integrale soddisfacimento del debito indicato nel piano del consumatore.

SULLA FATTIBILITÀ E CONVENIENZA DELLA PROPOSTA

Si rimarca che la ricorrente intende dare esecuzione al piano del consumatore mediante impiego del proprio stipendio, credito liquido ed esigibile riscosso mensilmente quale dipendente della Iperal srl assunta a tempo indeterminato, con garanzia della finanza esterna della madre, dr.ssa [REDACTED] [REDACTED]. Considerata la stabilità del rapporto di lavoro – che perdura dall'anno 2018, come comprovato – e l'apporto offerta dalla madre, la probabilità di inadempienza della ricorrente al piano proposto risulta essere molto bassa. In merito alla convenienza del piano per i creditori si formulano due ordini di considerazioni:

- 1) Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria: considerati i valori di mercato degli immobili di proprietà Vitali, tenuto conto della loro eventuale collocabilità sul mercato ed in considerazione delle vicende che hanno interessato il compendio pignorato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare di cui abbiamo ampiamente detto, non si potrà convenire rispetto alla sicura convenienza del presente piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Il valore assegnato ai due cespiti immobiliari, quale base d'asta per i primi esperimenti di vendita, pur partendo da cifre non distanti da quelle indicate dalla perizia di stima, è stato interessato da cospicua riduzione in seguito alla mancanza di offerte di acquisto. A tal proposito si segnala che, in occasione del secondo tentativo di vendita, il valore del compendio era già stato abbattuto fino a giungere ad € 120.000,00 (**allegato 34**). Non v'è chi non veda come l'eventuale prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare di cui sopra, con conseguenti ulteriori ribassi sul prezzo di vendita dei beni, potrebbe ulteriormente pregiudicare le ragioni creditorie, giungendo a soddisfare in minima parte il creditore privilegiato, con conseguente totale inesigibilità dei crediti di diverso grado.

In conclusione il debitore, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori (sebbene alcuni solo parzialmente) avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della

Avv. Giuseppe Parisi
Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: avvparisi@pec.it - cotroneog@pec.it

legge, una nuova possibilità da offrire alla giovane ricorrente, azzerando così i propri debiti.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo considerando anche il fatto che l'alternativa liquidazione del patrimonio porterebbe alla difficile soddisfazione dei creditori medesimi, stante la carenza di patrimonio immobiliare riconducibile al ricorrente.

Peraltro la percentuale di soddisfacimento dei crediti privilegiati è sicuramente maggiore rispetto a quanto potrebbe ricavarsi dall'aggiudicazione del bene in esito alla procedura esecutiva immobiliare; la durata del piano, che sembra *prima facie* eccessiva, è tuttavia giustificata dalla giovane età della ricorrente che consente quindi ai creditori di ipotecare il rispetto delle condizioni indicate nel presente piano.

Il professionista incaricato ha verificato la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti nonché la meritevolezza della sig.ra [REDACTED] come indicato nei punti precedenti, ed in particolare che ella non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per il ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (art. 12 bis l. 3/2012).

Il Gestore della Crisi ed i sottoscritti professionisti, inoltre, hanno valutato la completezza della documentazione esibita e consegnata in occasione delle predisposizione del piano, posta a corredo dello stesso, giudicandola esaustiva, completa e veritiera.

Tutto quanto premesso, la sig.ra [REDACTED] Isabella, come sopra rappresentata e difesa ricorre all'III.mo Tribunale di Reggio Calabria affinché – ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, Voglia disporre l'apertura, con ogni conseguente statuizione in merito, ed accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, si chiede:

- 1) in via preliminare: sospendersi tutte le procedure esecutive e/o cautelari radicate in danno della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] sino alla definitività dell'omologazione;
- 2) in via principale e nel merito: accertarsi e dichiararsi la sussistenza dei requisiti di legge in capo alla sig.ra [REDACTED] [REDACTED] al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, accertando e dichiarando la meritevolezza della stessa a conseguirne gli effetti richiesti e, conseguentemente, omologare il piano del consumatore proposto dalla ricorrente, disponendo l'opportuna forma di pubblicità del provvedimento, ordinando il pagamento ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano medesimo, con ogni conseguente provvedimento.

Salvo ogni altro diritto.

Fiduciosi che la S.V. voglia accogliere la proposta di Piano del Consumatore sopra prospettata, si rimane in attesa della decisione dell'On.le Tribunale adito.

Con osservanza.

Allegati:

- 1) istanza nomina OCC ex art. 15 comma 9 Legge 3/2012;
- 2) provvedimento di nomina del Tribunale di Reggio Calabria del 17.03.2020;
- 3) certificato di residenza e di stato di famiglia cumulativo;
- 4) copia contratto di mutuo MPS con piano di ammortamento;
- 5) copia sentenza di divorzio tra [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] con allegati atti dell'esecuzione immobiliare intrapresa contro [REDACTED] [REDACTED] tra cui copia della CTU estimativa;
- 6) copia atto di pignoramento immobiliare intrapreso nei riguardi della Sig.na [REDACTED] Isabella dall'Avv. Giulio Quero;
- 7) copia proposta transattiva del 26.01.2018;
- 8) copia proposta transattiva dell'11.05.2018;
- 9) copia proposta transattiva del 04.02.2019;

Avv. Giuseppe Parisi
Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: avvparisi@pec.it - cotroneog@pec.it

- 10) copia ricorso per intervento spiegato nella proc. Esec. immobiliare n. [REDACTED] dalla MPS spa;
- 11) copia contratto di lavoro stipulato tra Iperal spa e la sig.na [REDACTED] in data 30.11.2018, con allegate buste paga;
- 12) copia atto di precetto redatto nell'interesse del creditore avv. Giulio Quero;
- 13) copia estratto contributivo relativo alla ricorrente;
- 14) copia attestazione di attribuzione di partiva iva relativa alla ricorrente;
- 15) copia attestazione IVASS relativa all'iscrizione della sig.na [REDACTED];
- 16) copia distinte compensi provvigionali relativi alla ricorrente;
- 17) copia contratto di collaborazione con Alleanza Assicurazioni spa;
- 18) copia atto di pignoramento immobiliare promosso dall'Avv. Quero con allegata relata di notificazione;
- 19) copia atto di intervento nella procedura immobiliare n. [REDACTED] spiegato dalla Juliet spa per conto di Siena NPL 2018 spa;
- 20) copia atto di precetto redatto nell'interesse del Condominio Finti;
- 21) attestazione della situazione debitoria rilasciata da Hermes Servizi Metropolitan srl;
- 22) attestazione della situazione debitoria rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- 23) certificazione dei carichi pendenti relativi alla ricorrente;
- 24) copia istanza di conversione del pignoramento;
- 25) copia comunicazioni del custode/delegato alle vendite avv. Squillaci in relazione all'istanza di conversione del pignoramento, con allegata copia dell'assegno versato;
- 26) copia verbale di aggiudicazione provvisoria del bene del 18.07.2019;
- 27) contratto di locazione relativo all'immobile in cui dimora la ricorrente in Milano;
- 28) copia buste paga relative al contratto di lavoro intercorso tra la ricorrente ed Iperal;
- 29) CU 2021 afferente alla ricorrente;
- 30) CU 2020 afferente alla ricorrente;
- 31) copia modello 730/2019;

Avv. Giuseppe Parisi
Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: avvparisi@pec.it - cotroneog@pec.it

32) copia elaborato peritale stilato dal CTU nella procedura esecutiva immobiliare n.

██████████

33) copia estratto dal sito "aste annunci" relativo alla procedura esecutiva immobiliare n.

██████████

34) copia report Banca d'Italia relativo alla ricorrente;

35) copia report banca dati dei rapporti finanziari / assicurativi, afferente alla ricorrente;

36) copia report contratto di finanziamento Findomestic Banca spa con indicazione dell'attuale saldo debitore;

37) copia estratto c/c bancario acceso con Banca Intesa spa, con estratto dell'attuale saldo debitore;

38) copia report afferente al c/c acceso con Fineco Bank spa, con indicazione del saldo alla data odierna;

39) copia report rilasciato da Fineco Bank spa;

40) copia estratto dal sito internet di home banking Fineco, contenente attestazione di mancata attivazione della carta di credito associata al conto corrente Fineco;

41) attestazione rilasciata da BPER Banca spa relativa alla capienza del deposito titoli.

Reggio Calabria, li 05.10.2021

Avv. Giuseppe Parisi

Avv. Giuseppe Cotroneo

